

1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

London General Insurance Company Ltd (l'**Assicuratore** o la **Compagnia**) solo in caso di furto dell'autoveicolo rimborsa fino a concorrenza di Euro 2.000,00 per le spese di manutenzione e/o riparazione di guasti meccanici del veicolo assicurato ed eseguiti presso il dealer rivenditore del prodotto Air per il periodo di validità della polizza fino a 3 anni precedenti al furto ed Euro 1.000,00 a copertura delle spese amministrative necessarie alla denuncia dell'avvenuto furto ed i costi di re-installazione dell'apparecchio satellitare "AIR" sull'autoveicolo nuovo.

L'ammontare assicurato non dovrà in ogni caso superare Euro 3.000,00, da intendersi quale limite massimo di copertura.

2 – PERIODO DI GARANZIA

La garanzia ha effetto per il periodo che decorre dal giorno in cui il dispositivo AIR (**Contraente**) viene per la prima volta installato sul veicolo del Contraente e/o il cliente di quest'ultimo (l'**Assicurato**) sul quale viene installato l'apparecchio satellitare AIR ("**Data di Attivazione**") e cessa alla pattuita scadenza senza obbligo di disdetta. Tutte le eventuali spese di manutenzione e/o riparazione di un guasto, ma sostenute prima della data di attivazione, non sono coperte.

Si precisa altresì che il periodo di copertura è fino a tre anni dalla Data di Attivazione.

3 – ESCLUSIONI

La garanzia è valida solo a condizione che:

- le Spese di Manutenzione e/o Riparazione di un Guasto del veicolo assicurato siano state sostenute presso il Dealer che ha venduto il dispositivo Air, e siano comprovate da regolare fattura;
- le Spese di Manutenzione e/o Riparazione di un Guasto sostenute non siano già state rimborsate dalla Società e/o da altre compagnie assicurative a seguito di sinistro o prodotti non assicurati.
- le Spese sostenute per l'acquisto di accessori e/o spese di collaudo come ad esempio montaggio del gancio traino, barre porta tutto, porta biciclette, etc. anche se effettuate presso il Dealer che ha venduto il veicolo e l'accessorio.

Non sono invece coperte le Spese di Manutenzione e/o Riparazione di un Guasto sostenute (a qualsiasi titolo) prima della Data di Attivazione del presente Contratto.

Ai fini del presente articolo, per **Spese di Manutenzione e/o Riparazione di un Guasto**, si intendono le spese, ovvero i costi, sostenuti dall'Assicurato per la manutenzione ordinaria del suo veicolo e/o per la riparazione di guasti meccanici non coperti da altre assicurazioni o prodotti non assicurati sostenuti durante il Periodo di Garanzia. A titolo di esempio, le spese di manutenzione includono i tagliandi, la sostituzione di elementi usurati e/o danneggiati a seguito di un normale utilizzo del veicolo, la sostituzione dei pneumatici.

4 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la carta internazionale di assicurazione di responsabilità civile (detta Carta Verde).

5 - PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due anni) dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

6- LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'Assicuratore, il Contraente e/o l'Assicurato con riferimento al presente contratto di assicurazione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio del Contraente e/o dell'Assicurato.

7 – CENTRALE OPERATIVA

Per la gestione e la consulenza relative a questa assicurazione e agli eventuali sinistri è disponibile una centrale operativa dedicata. Telefono: **+39 02 777 31 407** - fax: **+39 02 777 31 400** Email: **richiesta.garanzia@thewarrantygroup.com**

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

8 – SINISTRO - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà inoltrare entro tre giorni ad **AIR S.r.l., a mezzo email info@myair.io o all'indirizzo Via Vittor Pisani 16, 20124 Milano** i seguenti documenti:

- copia del Libretto di circolazione, qualora ne sia in possesso;
- copia della denuncia del furto dell'autoveicolo alle competenti Autorità;
- copia delle fatture pagate in relazione a quanto indicato all'art. 2.

Ai fini del pagamento dell'indennizzo spettante in caso di sinistro, la suddetta documentazione dovrà essere completata con il nome e l'indirizzo della Banca presso la quale l'Assicurato desidera che sia fatto l'accredito, il numero IBAN del conto (formato da IT + 25 caratteri) e il nome del titolare.

9 - SINISTRO – LIQUIDAZIONE INDENNIZZO

Una volta definito l'obbligo del risarcimento assicurativo ed il suo importo, la liquidazione dell'indennizzo avviene entro 60 giorni.

La cessione del credito, prima della scadenza, può essere esperita solo con il consenso della compagnia assicurativa.

L'Assicuratore ha facoltà di gestire l'obbligazione derivante dalla garanzia invece del Contraente con effetto liberatorio

10 - RECLAMI

Reclami all'impresa di assicurazione

Per qualsiasi reclamo inerente al presente contratto di assicurazione, il Contraente, l'Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si può rivolgere direttamente all'Assicuratore per iscritto (a mezzo posta, fax o e-mail) scrivendo ai seguenti recapiti:

London General Insurance Compant Ltd (Ufficio Reclami)

Piazzale L. Cadorna 4, 20123 Milano (Mi), fax +39 02 77731400, email: info.it@thewarrantygroup.com.

specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. L'Assicuratore darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Reclami all'IVASS Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all'IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al fax 06.42133206. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro fornito dallo stesso;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all'impresa ed all'IVASS (e relative procedure) sul sito internet www.ivass.it sezione "*Per il consumatore – Come presentare un reclamo*", ove sono disponibili anche un facsimile di reclamo da scaricare per l'invio dei reclami alle imprese ed un facsimile di reclamo da scaricare per l'invio dei reclami all'IVASS.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- **procedimento di mediazione** innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;

- **procedura di negoziazione assistita** ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.